MIFT DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE SCIENZE FISICHE E SCIENZE DELLA TERRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

CONTRATTO DI CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO PER RICERCA POST LAUREAM

TRA

Il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra – MIFT - dell'Università degli Studi di Messina

Rappresentato dal Prof. Fortunato Neri, nato ad Messina (ME) il 14/06/1956, in qualità di Direttore pro-tempore e legale rappresentante per l'Università del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra, domiciliato per la sua carica in Messina P.zza Salvatore Pugliatti n.1 C.F. 80004070837, di seguito indicato come " MIFT "

E

Il dott. Antonio CRUPI, nato a Messina il 02/03/1985 ed ivi residente in Via Vincenzo D'Amore, 19 – 98123 Messina, Codice Fiscale CRPNTN85C02F158Y, di seguito denominato "Borsista"

PREMESSO CHE

- la legge 240/2010 ed in particolare l'art.18, comma 5, lett.f), come modificato dall'art.49 D.L. n.5/2012 convertito con modificazione dalla legge n.35/2012, che riserva la partecipazione ai gruppi di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, ai "Titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi";

- con delibera del Consiglio del Dipartimento del 21/03/2018 con la quale è stata autorizzata l'attivazione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca post lauream da erogarsi sui fondi della specifica Convenzione con l'Autorità Portuale di cui è responsabile il Prof. Giovanni Randazzo;

- a seguito del procedimento di pubblica comparazione, Il dott. Antonio Crupi possiede le caratteristiche professionali pienamente corrispondenti alle esigenze delle attività di ricerca su ***"Studi sulla realizzazione di rilievi ortofotogrammetrici e termografici mediante drone di aree interessate da interventi di bonifica."***;

- in nessun caso il presente contratto può dar luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, in considerazione dei reciproci diritti e doveri che scaturiscono dal presente atto, essendo intenzione che questi siano legalmente sanciti, le parti, in accordo con i termini e le condizioni di seguito convenuti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art.1 - OGGETTO DELLA BORSA DI STUDIO

1. L'oggetto della borsa consiste nello svolgimento di attività di ricerca e studio nell'ambito di *"Studi sulla realizzazione di rilievi ortofotogrammetrici e termografici mediante drone di aree interessate da interventi di bonifica "*.

Art.2 – MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Il borsista si impegna a eseguire le attività di ricerca e studio personalmente, senza avvalersi di sostituti, senza alcun vincolo di subordinazione, sotto la supervisione del responsabile scientifico Prof. Giovanni Randazzo. Le attività di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il borsista non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive e delle indicazioni impartitegli dal responsabile scientifico, organizza la propria attività in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato della ricerca.
2. Il MIFT metterà a disposizione del borsista l'organizzazione necessaria all'espletamento dell'attività richiesta, cioè i locali e le risorse strumentali per la corretta esecuzione della borsa. Le attività di ricerca ed oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite utilizzando macchine, impianti ed apparecchiature fornite e messe a disposizione dal MIFT. Si fa divieto assoluto al borsista di apportare modifiche alle predette apparecchiature, pena il risarcimento di eventuali danni arrecati alle stesse.
3. La borsa sarà coordinata dal Prof. Giovanni Randazzo del MIFT responsabile dei fondi. Il borsista è tenuto alla realizzazione della parte di programma assegnatogli, impegnandosi a svolgere le attività assegnate e a tenere un registro aggiornato nel quale, di volta in volta, dovrà annotare il percorso svolto. Il borsista è tenuto altresì a depositare presso il MIFT documentazione completa, in formato cartaceo e/o digitale, del programma svolto e delle attività di ricerca e studio espletate.

Art. 3 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività del borsista verrà svolta presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra – **Polo Papardo – Via F. Stagno d'Alcontres, 31;** in caso di sopravvenute esigenze l'attività potrà essere svolta presso altri locali dell'Università o presso altri centri di ricerca e/o Università.
2. A tale proposito, lo stesso borsista, si dichiara sin da ora disponibile a svolgere la propria attività all'interno di gruppi di lavoro anche all'estero.

Art. 4 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Per le attività previste all'art 1 – punto 1 – del presente contratto sarà erogato un premio di **Euro 6.000,00** (diconsi seimila/00).
2. Il predetto importo deve intendersi al netto ai sensi della legge 240/2010 ed in particolare l'art.18, comma 5, lett.f), come modificato dall'art.49 D.L. n.5/2012 convertito con modificazione dalla legge n.35/2012, come evidenziato nella premessa, ed è onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il borsista dovesse sostenere in ordine all'esecuzione della borsa. Detto premio rimarrà invariato fino al termine dell'attività di ricerca.
3. Le rate della borsa saranno erogate a posteriori mensilmente al termine delle attività e comunque dopo dichiarazione del responsabile delle attività di studio e ricerca.
4. Ai fini della erogazione il collaboratore dovrà presentare alla Segreteria Amministrativa del MIFT:
   a) richiesta di accreditamento del corrispettivo presso un istituto di credito (denominazione istituto, ABI CAB e N. di C/C - IBAN) o Società Poste Italiane S.p.A.

1. Dal presente contratto non matureranno per il MIFT, altri costi aggiuntivi da corrispondere, né indennità di cessazione del rapporto.
2. Il borsista dichiara ad ogni effetto che nella determinazione della borsa ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso spese o trattamento di missione gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.
3. L'importo della borsa sarà accreditato sul conto corrente che il collaboratore indicherà al MIFT contestualmente alla firma del presente contratto. Il MIFT non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento che il collaboratore non abbia portato a conoscenza del MIFT con mezzi idonei.

Art. 5 – CASI E MODALITA' DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA BORSA:

1. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione dell'attività di studio e ricerca per periodi medio-lunghi o lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la borsa resterà sospesa senza erogazione del premio.
2. Il borsista dovrà comunicare, per iscritto, preventivamente anche a mezzo fax e comunque tempestivamente al MIFT l'impossibilità di eseguire le attività di studio e ricerca, al fine di permettere allo stesso di intervenire con soluzioni alternative.

Art. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1) Tutti i dati e le informazioni di cui il borsista entri in possesso nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.
2) L' inadempimento delle obbligazioni e dei doveri previsti dal comma 1 comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 7 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. Il responsabile della ricerca, procederà mensilmente a verificare i risultati raggiunti dal borsista con particolare riferimento al programma di studio e ricerca, e in caso di mancato raggiungimento ne darà comunicazione al Direttore del MIFT che notificherà al borsista la revoca della borsa.

Art. 8 – DECORRENZA, DURATA

1. La borsa di studio e ricerca decorre dal 01/06/2018 e dovrà concludersi entro il 31/08/2018.
2. I termini del presente contratto sono ritenuti dalle parti essenziali, scaduti i quali, lo stesso si intende risolto e concluso a tutti gli effetti, ed è esclusa ogni proroga tacita.

Art. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il borsista è consapevole che l'attività oggetto del presente contratto è resa in favore di una Amministrazione Pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.lgs. N. 165/01 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), ed è altresì consapevole che è interesse pubblico che essa sia svolta nel rispetto di principi di "diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta" (art. 1, comma 1, D.P.R. N. 62/13.); pertanto il borsista, nello svolgimento delle attività di studio e ricerca di cui al presente contratto, uniformerà il proprio comportamento agli obblighi di condotta previsti dal

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. N. 62 del 16/04/2013), per quanto compatibili con la presente tipologia contrattuale.

Art. 10 – RISOLUZIONE E SUE CONSEGUENZE PER CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

1. Il MIFT e il borsista possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno **15 giorni**, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
2. In caso di mancato preavviso il MIFT e il borsista rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al borsista per il periodo di prestazione non eseguita.
3. Il contratto è risolto unilateralmente dal MIFT prima del termine quando si verificano:

a. Gravi inadempienze;

b. Sospensione ingiustificata delle attività di studio e ricerca superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;

c. Commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 della legge 55/90 e successive modificazioni;

d. Danneggiamento o furto di beni;

e. Inosservanza da parte del borsista degli obiettivi stabiliti con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti art. 2 e 6;

f. Impossibilità sopravvenuta della fruizione della borsa;

g. Inosservanza degli obblighi di condotta, per quanto assimilabili, per come definiti dal D.P.R. 62/13 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

4. Alla risoluzione e/o termine del presente contratto il borsista non avrà diritto ad alcuna indennità in aggiunta al premio pattuito del quale il borsista si dichiara completamente soddisfatto.

Art. 11 – COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi avviso di comunicazione, richiesta o permesso ai sensi del presente contratto dovrà avvenire in forma scritta a mezzo @mail come segue:
   - per l'Università: dipartimento.mift@unime.it
   - (Collaboratore) : antoniocrupi5@hotmail.it

   oppure tramite *PEC* all'indirizzo: dipartimento.mift@pec.unime.it

Art. 12 – MODIFICHE

1. Il presente contratto potrà essere modificato solo mediante ulteriore accordo scritto e firmato da entrambe le parti.

Art.13 – RESPONSABILITA'

1. Il MIFT è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal borsista a persone e/o cose in corso di contratto.

2. E' obbligo del borsista procedere alla stipula di apposita assicurazione con un massimale di almeno 1.000.000,00 di Euro (unmilione/00) a favore del MIFT per danni a persone o cose nell'ambito di attività inerenti lo svolgimento del presente contratto.

Art.14 – BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 relativo al T.U. sull'imposta di Registro.
2. L'imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del borsista.

Art. 15 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il borsista autorizza il MIFT al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti in relazione al presente contratto nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D. Lgs. N.196/2003.

Art. 16 – OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. In ottemperanza agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 del dlgs n°33 del 14/03/2013, gli estremi del presente contratto unitamente al Curriculum Vitae del collaboratore (da cui saranno resi inintelligibili i dati personali non pertinenti ai sensi dell'art. 4, comma 4, del dlgs n° 33/2013) verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Messina – sezione Amministrazione Trasparente

Art. 17 – FORO COMPETENTE

1. Il presente contratto viene concluso in Messina, presso gli uffici del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra – "MIFT" dell'Università degli Studi di Messina. Le parti convengono la competenza del Foro di Messina per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra di loro a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e seguenti del Codice Civile le parti dichiarano di aver preso attenta visione, nonché di aver riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificatamente approvati: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art.7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17.
Il borsista dichiara inoltre di ricevere dal MIFT copia del "Codice di comportamento".
Il borsista dichiara altresì di ricevere dal MIFT copia del "Libretto informativo sul D. L.vo 81/2008".

Il Borsista

Dott. Antonio Crupi

Il Direttore del Dipartimento MIFT

Prof. Fortunato Neri

Firmato digitalmente da:Fortunato Neri
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA/80004070837
Motivo:Direttore
Luogo:Messina
Data:01/06/2018 09:18:37

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MESSINA Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche Scienze Fisiche e Scienze della Terra MFT